

**COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO  
PROVINCIA DI BELLUNO**

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI  
COLLABORAZIONE AUTONOMA**



## **INDICE**

- Art. 1 Oggetto del regolamento, collaborazioni autonome e presupposti per la loro attivazione
- Art. 2 Programmazione
- Art. 3 Oggetto degli incarichi di collaborazione autonoma
- Art. 4 Competenze, e modalità operative
- Art. 5 Procedura per la selezione degli incaricati di collaborazione esterna
- Art. 6 Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna
- Art. 7 Contenuti essenziali dei contratti
- Art. 8 Pubblicità degli incarichi
- Art. 9 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 10 Comunicazioni alla Corte dei Conti
- Art. 11 Disposizioni finali



## Art. 1

### Oggetto del regolamento, collaborazioni autonome e presupposti per la loro attivazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di individuazione e nomina dei soggetti cui conferire incarichi di collaborazione autonoma ai sensi dell'art. 110, comma 6, del D.lgs 18.08.2000 n. 267/2000 e dell'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.lgs. 30.03.2011, n. 165.

2. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al comma 1 possono configurarsi come:

- a) rapporto di lavoro autonomo, anche occasionale, avente ad oggetto una prestazione d'opera riconducibile all'articolo 2222 del Codice civile, caratterizzata da un'obbligazione di risultato raggiungibile con lavoro prevalentemente personale per l'esercizio del quale è prevista l'iscrizione obbligatoria in albi, elenchi o ordini professionali (attività non inquadrabile nell'esercizio d'impresa di cui all'art. 2082 del c.c.).
- b) rapporto di lavoro autonomo professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione ad albi, elenchi od ordini professionali; che si sostanzia in una prestazione d'opera intellettuale rientrante nell'attività abituale svolta dal prestatore, ai sensi degli artt.2229-2230 del Codice civile.
- c) collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzata dai seguenti elementi:
  - mancanza di subordinazione e di mezzi propri organizzati;
  - prestazione d'opera personale volta al conseguimento del risultato nell'ambito di un programma o progetto a cui il collaboratore è assegnato;
  - collaborazione con il committente che conserva un potere di verifica delle attività svolte in funzione degli obiettivi da raggiungere nell'ambito del programma/progetto.
  - retribuzione periodica prestabilita, svincolata dal tempo lavorato, e vincolata al raggiungimento dell'obiettivo del programma/progetto o a fasi di esso.

3. Nell'ambito degli incarichi di collaborazione, come definiti al precedente comma, sono definiti:

- a) "incarichi di studio": gli incarichi che si concretizzano nell'incarico individuale a svolgere un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione, che deve tradursi nella consegna di una relazione scritta finale nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) "incarichi di ricerca": gli incarichi che attengono ad attività di ricerca su argomenti di interesse dell'amministrazione e presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- c) "incarichi di consulenza": gli incarichi che riguardano richieste di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, consulenze legali -al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione-.

4. E' consentito affidare incarichi di collaborazione autonoma soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
- b) che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- c) che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;
- d) di cui si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

5. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.



## **Art. 2**

### **Programmazione**

1. Il Consiglio Comunale annualmente, anche contemporaneamente all'esame ed all'approvazione del Bilancio annuale, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica, approva il programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma attinenti i diversi programmi/progetti di cui alla R.P.P., sulla base di proposte formulate dalla Giunta. Alla proposta di deliberazione sono allegate "schede" contenenti la professionalità richiesta, la tipologia dell'incarico, la motivazione, l'analisi della carenza di professionalità interne, la durata e la coerenza della spesa con gli stanziamenti di spesa.
2. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissata nel bilancio di previsione.

## **Art. 3**

### **Oggetto degli incarichi di collaborazione autonoma**

1. L'oggetto degli incarichi di collaborazione autonoma deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente, altresì, con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.
2. A titolo esemplificativo gli incarichi di collaborazione possono avere per oggetto:
  - a) attività di assistenza e di consulenza informativa ed organizzativa prestata per la formulazione di programmi e di progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi comunali;
  - b) attività dirette allo studio e alla soluzione di problemi di particolare importanza attinenti gli affari di competenza degli organi istituzionali del Comune e non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali;
  - c) attività di consulenza e collaborazione per l'elaborazione di studi e progettazione attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio e l'urbanistica del territorio;
  - d) prestazioni e attività che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici per i quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati (a titolo esemplificativo: incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc);
  - b) agli incarichi professionali conferiti per lo svolgimento dei servizi di ingegneria ed architettura relative a lavori pubblici dagli artt. 90 e 91 del D.Lgs n. 163/2006 ed aventi ad oggetto progettazioni ed attività ad esse connesse;
  - c) agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione o per le relative domiciliazioni;
  - d) agli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione ovvero quelli aventi ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale;
  - e) agli incarichi affidati ai componenti di organismi di controllo interno;
  - f) agli incarichi ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000 (uffici di supporto agli organi di direzione politica);
  - g) agli incarichi che non prevedono alcun compenso, ma solo ed esclusivamente il rimborso spese documentato;
  - h) agli incarichi notarili.

## **Art. 4**

### **Competenze e modalità operative**





1. La competenza per l'affidamento degli incarichi di collaborazione spetta al Responsabile di Area secondo le proprie competenze.
2. L'approvazione del programma di cui al precedente articolo 2 e l'approvazione del presente regolamento costituiscono presupposti di legittimità dei provvedimenti d'affidamento degli incarichi.
3. Il Responsabile di Area competente dovrà accertare l'esistenza o meno di professionalità all'interno della dotazione organica dell'Ente in grado di adempiere alle prestazioni richieste e, conseguentemente dichiarare, nell'atto di conferimento dell'incarico, la mancanza di dette professionalità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili in dotazione organica. Sono considerati casi di impossibilità oggettiva:
  - la carenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica prevista;
  - l'assenza di risorse umane disponibili;
  - gli impedimenti di natura gestionale e di natura organizzativa;
  - i particolari compiti esercitati dal personale;
  - l'inesigibilità delle prestazioni.

## **Art. 5**

### **Procedura per la selezione degli incaricati di collaborazione esterna**

1. L'affidamento dell'incarico di collaborazione deve essere preceduto dalla pubblicazione di un apposito avviso, redatto dal Responsabile di Area competente, all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per almeno dieci (10) giorni consecutivi, nel quale dovranno essere evidenziati i seguenti elementi:
  - la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
  - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - durata dell'incarico;
  - luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione con l'Ente);
  - il compenso per la prestazione;
  - l'indicazione dell'Ufficio/Settore di riferimento e del responsabile del procedimento;
  - i criteri di comparazione di cui al comma 4;
  - il termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte.
2. Ove ritenuto utile al fine di meglio valutare le competenze dei partecipanti, l'avviso di selezione potrà prevedere l'effettuazione di colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alle finalità dell'incarico.
3. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, occorre che i soggetti partecipanti dichiarino nella rispettiva istanza di:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso dei requisiti/titoli correlati al contenuto della prestazione richiesta.
4. L'amministrazione effettua una valutazione comparativa curriculare, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze di lavoro maturate inerenti le attività afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare;
  - c) riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività;
  - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello preso a base di riferimento dell'Amministrazione;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Ente.



5. La selezione degli incaricandi avviene tramite la valutazione comparativa dei curricula pervenuti sulla base dei criteri di cui al comma precedente e, ove previsto nell'avviso di selezione, in considerazione degli esiti dei colloqui e dei progetti e proposte presentati in relazione al contenuto ed alle finalità dell'incarico.

6. Nel caso in cui l'incarico sia affidato per la realizzazione di un programma condiviso (mediante una delle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione associata dei servizi, ovvero un accordo rientrante nell'ambito degli accordi fra amministrazioni di cui all'articolo 15 della Legge n. 241/1990) da due o più pubbliche amministrazioni, il procedimento per l'individuazione del contraente sarà espletato dall'amministrazione individuata nell'accordo stesso. In assenza di disciplina in merito, provvederà l'amministrazione che svolge funzioni di capofila ovvero ha la direzione del progetto.

## **Art. 6**

### **Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna**

Il Responsabile di Area competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare o convenzione di incarico, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

## **Art. 7**

### **Contenuti essenziali dei contratti**

1. Il disciplinare o la convenzione d'incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione professionale;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali e le modalità della loro applicazione;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie.

2. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti

3. In caso di incarichi professionali affidati nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, il disciplinare o la convenzione di incarico possono disporre forme di coordinamento da parte del committente, senza, tuttavia, prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite, inoltre, specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.



## **Art. 8**

### **Pubblicità degli incarichi**

1. Dell'avviso di selezione di cui all'art. 5 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità tramite il sito *web* dell'Ente ed attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante:
  - a) trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento F.P., dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 per l'anagrafe delle prestazioni;
  - b) pubblicazione per via telematica sul proprio sito *web* dei provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, con indicazione, per ciascun incarico del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico, del corrispettivo dovuto e degli estremi dell'atto di incarico. I dati saranno disponibili sul sito *web* per tutta la durata dell'incarico sino al pagamento del saldo finale e, comunque, per tutto l'anno solare nel quale il provvedimento di conferimento è stato adottato.
4. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 18, della L. n. 244/2007.

## **Art. 9**

### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile di Area competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico; in particolare, quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile di Area può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile di Area può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

## **Art. 10**

### **Comunicazioni alla Corte dei Conti**

Gli atti di spesa conseguenti ad incarichi di studio, ricerca e consulenza d'importo superiore a 5.000,00 Euro, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione, sono trasmessi, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. n. 266/05, a cura del Responsabile dell'Area Finanziaria, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai fini dei controlli di legge.

## **Art. 11**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo pretorio.



2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere vigore le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

